



COORDINAMENTO NAZIONALE VICEDIRIGENZA

Prot. n. 186_2010

Roma, 17 dicembre 2010

VICEDIRIGENZA

SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO DI PORDENONE

Il Giudice del Lavoro di Pordenone ha correttamente indicato, che la Legge 145/02 prevede, con una disposizione di immediata attuazione perché non condizionata a disciplina contrattuale di sorta, che i dirigenti possano delegare ai vicedirigenti competenze attuative di progetti, di direzione e coordinamento degli uffici e della gestione del personale.

Inoltre, secondo un orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di Pubblico Impiego, l'efficacia derogatoria riconosciuta al Contratto Collettivo rispetto alla legge, presuppone che la legge, della cui deroga si tratti, non inverte la parte collettiva del compito della propria attuazione, quindi ne caso dell'art. 17 – bis della legge della vice dirigenza che rinvia la contrattazione collettiva, la disciplina dell'istituto della vicedirigenza ove i CCNL omettano la relativa applicazione, è lo stesso organo giudicante ed attribuisce la qualifica ai lavoratori aventi i requisiti legislativi prescritti.

Tutto questo per confermare che l'applicazione della vicedirigenza, tanto ostacolata in primo luogo dai sindacati confederali, dev'essere una concreta realtà per tutti coloro il cui diritto è stato attribuito da una legge dello Stato che, pertanto, deve essere applicata. Quel che è certo è che la legge esiste, è pienamente vigente e che noi non ci arrenderemo e continueremo a difendere i diritti di tutti.

Per ulteriori chiarimenti potete contattare la Segreteria Nazionale.

Copia



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N.	191/2010
Proc. N.	193/2009
Cron. N.	2079/2010

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci

pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro promossa con ricorso depositato il 31 marzo 2009

DA

LEONE SALVATORE, CIANCIO DANIELA, PALMARESE MIRELLA, MONTELEONE MARIA, DEGANO PATRIZIA, PAGOTTO MARINO e BETTOLI MANUELA

costituiti in giudizio con gli avv. ti N. DE MARINIS del Foro di Roma e G. BEVILACQUA del Foro di Pordenone

RICORRENTI

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro in carica
costituito in giudizio con l'AVVOCATURA DELLO STATO di Trieste

RESISTENTE

E CONTRO

A.R.A.N.

costituita in giudizio con l'AVVOCATURA DELLO STATO di Trieste

TERZA CHIAMATA

Oggetto: DIRITTO ALL'INQUADRAMENTO VICEDIRIGENZA PUBBLICA.

Causa discussa e decisa all'udienza del 18/11/2010 sulle seguenti

CONCLUSIONI

PER I RICORRENTI

Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nell'Area della vicedirigenza ai sensi dell'art. 17 bis D.Lvo N. 165/01 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione convenuta di regolarizzare la relativa posizione professionale a tutti gli effetti di legge.

Accertare e dichiarare, a seguito dell'illegittima condotta dell'Amministrazione, l'essersi comunque determinato in capo alla ricorrente un danno, patrimoniale e non, conseguente all'illegittimo disconoscimento dell'accesso alla vice-dirigenza, ed alla violazione della legittima aspirazione degli interessati ad una progressione nella carriera, da liquidarsi in via equitativa ex art. 432 c.p.c. nella somma non inferiore ad € 15.000,00.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

PER IL RESISTENTE MINISTERO

Dichiarare inammissibile il ricorso per i motivi esplicitati in narrativa e in subordine rigettarlo in quanto infondato in diritto e non dimostrato in fatto. Spese rifuse.

PER L'ARAN

Dichiarare inammissibile il ricorso per i motivi esplicitati in narrativa e in subordine rigettarlo in quanto infondato in diritto e non dimostrato in fatto. Spese rifuse.



IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 31 marzo 2009 i signori Leone Salvatore, Ciancio Daniela, Palmarese Mirella, Monteleone Maria, Degano Patrizia, Pagotto Marino e Bettoli Manuela - attualmente in servizio presso il Tribunale di Pordenone quali cancellieri posizione economica C2, terza area funzionale, fascia retributiva F3 e già VIII qualifica funzionale - adivano il Giudice del Lavoro onde sentir accertare e dichiarare il loro diritto ad essere inquadrati nell'Area della vice dirigenza ai sensi dell'art. 17 bis D.Lvo N. 165/01.

Formulavano altresì domanda di risarcimento danni - patrimoniali e non - medio tempore maturati in relazione alla mancata fruizione secondo i tempi previsti dalla legge del predetto superiore trattamento nonché alla perdita di opportunità di ulteriori progressioni di carriera connesse alla più rilevante posizione lavorativa maturata e che nel caso di specie ritenevano di quantificare equitativamente in € 15.000,00 per ciascun soggetto.

Resisteva a dette pretese il convenuto Ministero della Giustizia che concludeva per il loro rigetto mentre veniva successivamente radicato il contraddittorio anche con l'ARAN.

Ciò premesso, ad avviso del decidente la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.

I ricorrenti chiedono il riconoscimento della qualifica di vice dirigente sul presupposto della valenza precettiva - e NON MERAMENTE PROGRAMMATICA come sostenuto ex adverso - della L.N. 145/02 che ha creato la figura professionale del vice dirigente.

Invero l'art. 7 co 3 della legge 15/7/2002 ha introdotto l'art. 17 bis al D.Lvo N. 165/01 che, al 1° comma, prevede:

"La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vice dirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alle ex carriera direttiva anche speciale. I DIRIGENTI POSSONO DELEGARE AI VICE DIRIGENTI PARTE DELLE COMPETENZE DI CUI ALL'ART. 17".

L'art. 10 comma 3 della L.N. 145/02 ha poi contemplato:

"La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 7, che SI APPLICANO A DECORRERE DAL PERIODO CONTRATTUALE SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, resta affidata alla contrattazione collettiva SULLA BASE DI ATTI DI INDIRIZZO DEL MINISTERO PER LA


FUNZIONE PUBBLICA ALL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ARAN) ANCHE PER LA PARTE RELATIVA ALL'IMPORTO MASSIMO DELLE RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARVI".

Deve altresì darsi atto che LA LEGGE 4 MARZO 2009 N.15 all'art. 8 ha disposto che

"L'art. 17 bis del D.Lvo 30/3/2001, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che LA VICEDIRIGENZA È DISCIPLINATA ESCLUSIVAMENTE AD OPERA E NELL'AMBITO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DEL COMPARTO DI RIFERIMENTO, CHE HA FACOLTÀ DI INTRODURRE UNA SPECIFICA PREVISIONE COSTITUTIVA AL RIGUARDO. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vice dirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento.

Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".

Nel delineato panorama normativo intende l'adito Tribunale rilevare le seguenti questioni di diritto risolutive del presente contenzioso.

-  A) Secondo l'art. 12 disp. prel. cc. il criterio interpretativo fondamentale che presiede all'atto legislativo è quello secondo cui la legge stessa va interpretata dapprima e prevalentemente secondo il suo senso letterale e testuale ed in seconda battuta alla stregua di un criterio logico e finalistico per cui, mutuando quanto in materia contrattuale detta l'art. 1367 cc., L'ATTO STESSO DEVE ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO IN CUI PUÒ AVERE QUALCHE EFFETTO ANZICHÉ IN QUELLO SECONDO CUI NON NE AVREBBE ALCUNO.

Orbene nel caso di specie, in conformità della ratio della norma di legge – inserita nel contesto del riordino della dirigenza e di fronte ad una riserva della autonomia collettiva che disciplina "l'apposita separata area della vice dirigenza" – L'INTERPRETE, lungi dal ritenere (come sostenuto invece dal convenuto Ministero) non di immediata applicazione l'istituto in parola, È AL CONTRARIO AUTORIZZATO AD INDIVIDUARE NELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 17 BIS NON SOLO LA MERA INTRODUZIONE DELLA CATEGORIA DELLA VICEDIRIGENZA OPERATIVA SUBORDINATAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CCNL (disciplinante gli aspetti normativi ed economici) MA ANCHE QUEGLI ELEMENTI E REQUISITI DELL'AREA CHE LA STESSA FONTE PRIMARIA SI È PREOCCUPATA DI FISSARE SIA RIGUARDO ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE CHE DI APPARTENENZA ALLA CATEGORIA in tal modo

All

comprimendo l'ambito di operatività della contrattazione collettiva.

Tanto più che la stessa legge 15/7/2002 N. 145 prevede – CON UNA DISPOSIZIONE DI IMMEDIATA ATTUAZIONE PERCHÉ NON CONDIZIONATA A DISCIPLINA CONTRATTUALE DI SORTA – che i dirigenti possano delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui al precedente art. 17 (ovverosia competenze attuative di progetti di direzione e coordinamento degli uffici e della gestione del personale).

- B) Secondo un autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di pubblico impiego, L'EFFICACIA DEROGATORIA RICONOSCIUTA AL CONTRATTO COLLETTIVO RISPETTO ALLA LEGGE, AI SENSI DELL'ART. 2 D.LVO N. 165/01, PRESUPPONE CHE LA LEGGE DELLA CUI DEROGA SI TRATTI NON INVESTA LA PARTE COLLETTIVA DEL COMPITO DELLA PROPRIA ATTUAZIONE

Cass. 27/9/2005 N. 18829.

Nell'ipotesi oggetto di disamina è proprio l'art. 17 bis l.cit. che rinvia alla contrattazione collettiva la disciplina dell'istituto della vice dirigenza ragion per cui, ove i CCNL omettano la relativa applicazione, è lo stesso organo giudicante ad attribuire la qualifica ai lavoratori aventi i requisiti legislativi prescritti.

- C) Nell'intera vicenda, ad ulteriore conferma dell'inderogabilità del più volte citato art. 17 bis, si inserisce a parere di questo giudice la riorganizzazione del personale avente titolo alla vice dirigenza che resta affidata ad un decreto ministeriale, con esclusione quindi dell'autonomia privata dalla possibilità di valutare in merito.

La scelta pertanto del legislatore di istituire la vice dirigenza fissandone, anche per la sua attuazione con procedimento amministrativo, i criteri ed i requisiti di appartenenza nonché la dotazione organica ed i mezzi finanziari con il limitato rinvio alla contrattazione collettiva di comparto non sembra al giudicante lesiva della libertà sindacale.

- D) Reputa ancora l'adito Tribunale come non possa considerarsi ostativo al sia pure parziale accoglimento del ricorso il tenore letterale del sopra menzionato art. 8 della legge 4/3/2009 N. 15 valorizzata dall'ARAN nella propria memoria difensiva.

Ed invero, come correttamente sostenuto da autorevole pronuncia di merito (sentenza Trib. Roma N. 12847 del 17/7/09):

- 1) Non vi era bisogno di una disposizione quale quella in esame che dicesse ciò che è già immanente al sistema costituzionale, ovvero che l'autonomia collettiva appare abilitata a stipulare contratti di tal sorta a meno che, attraverso una delega piena ed esclusiva affidata a tale tipologia di fonte

2) il novello legislatore abbia per tale via e quindi in modo surrettizio svuotato di contenuto precettivo l'originaria formulazione dell'art. 17 bis, così abrogandola per vie traverse e non secondo i modi canonici prescritti dall'art. 15 disp. prel.al cc.

Da ciò consegue la superfluità della norma interpretativa oggetto di disamina, in evidente contrasto quantomeno con l'art. 97 co 3 Cost. laddove viene posto il principio del concorso pubblico quale strumento per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rimettendo soltanto al legislatore, sulla base di una propria discrezionale valutazione, la previsione di deroghe a tale principio.

E) Circa poi il MOMENTO DI DECORRENZA DELL'INVOCATO DIRITTO ALL'INQUADRAMENTO DELL'AREA DELLA VICEDIRIGENZA, da un attento esame della L.N. 145/02 – con lettura congiunta degli artt. 7 co 3 e 10 – si evince che la posizione giuridica degli istanti assurge al grado di diritto soggettivo solo nel momento in cui è stato assunto l'atto di indirizzo da parte del Ministero della Funzione Pubblica (concretamente adottato solo in data 15/3/06), previa copertura di spesa (avvenuta solo con la legge finanziaria N. 266/05) per l'attuazione dell'art. 17 bis.

Ael

Sicché – come anche già condivisibilmente statuito da altri giudici di merito, SOLO A FAR DATA DAL 1 GENNAIO 2006 – OSSIA DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CCNL PERSONALE COMPARTO MINISTERI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 – PUÒ RAGIONEVOLMENTE RITENERSI PERFEZIONATO IL DIRITTO DEI RICORRENTI, tutti pacificamente in possesso dei requisiti soggettivi per far parte dell'istituenda area della vice dirigenza – ALL'INQUADRAMENTO RIVENDICATO.

Consegue che la mancata attuazione della disciplina della nuova area professionale in sede contrattuale va qualificata come condotta inadempiente.

F) Relativamente infine al QUANTUM DEBEATUR, gli odierni attori lamentano un asserito danno derivante dalla mancata attribuzione della qualifica loro spettante.

Orbene l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cc. ed espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cpc. dà luogo NON GIÀ AD UN GIUDIZIO DI EQUITÀ MA AD UN GIUDIZIO DI DIRITTO CARATTERIZZATO DALLA COSIDDETTA EQUITÀ GIUDIZIALE CORRETTIVA OD INTEGRATIVA.

Giudizio che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo

preciso ammontare e dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (cfr. Cassaz. N. 13238/07).

Nel premettere che verisimilmente non tutto il personale del comparto inquadrato nelle posizioni economiche C2 e C3 potrà AUTOMATICAMENTE confluire nella nuova area IN ASSENZA DELLA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, è bene sin d'ora ricordare che ai fini della risarcibilità appare necessario che il soggetto agente dimostri la sussistenza di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile ANCHE SECONDO UN CALCOLO DI PROBABILITÀ O PER PRESUNZIONI MA PUR SEMPRE ALLEGANDO SPECIFICHE CIRCOSTANZE DI FATTO.

Cass. sez. lav. 25/10/05 N. 20659.

Con particolare riferimento al danno patrimoniale da perdita di chance, giova ricordare che trattasi di danno futuro consistente nella perdita della mera possibilità di conseguire un vantaggio economico secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. Senonchè nel caso di specie:

- 1) nulla è stato dedotto dagli attori circa i benefici astrattamente ipotizzabili in caso di passaggio a diversa e superiore area contrattuale;
- 2) non risultano documentati i parametri oggettivi in punto retribuzione cui ancorare l'invocata quantificazione del danno.

In conclusione il capo di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno risulta infondato per assoluta carenza di dimostrazione – anche presuntiva – sul concreto pregiudizio asseritamente subito nonché sul suo – anche solo approssimativo – ammontare.

La complessità delle questioni trattate ed il contrasto giurisprudenziale esistente giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte con ricorso

depositato il 31 marzo 2009 e promosso da Leone Salvatore, Ciancio Daniela, Palmarese Mirella, Monteleone Maria, Degano Patrizia, Pagotto Marino e Bettoli Manuela così provvede:

- 1) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nell'Area della vicedirigenza ai sensi dell'art. 17 bis D.Lvo N. 165/01 e per l'effetto
- 2) Condanna il convenuto Ministero della Giustizia a regolarizzare la relativa posizione professionale a tutti gli effetti di legge.
- 3) Respinge l'ulteriore domanda di risarcimento danni formulata dagli attori.
- 4) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Pordenone il 18 novembre 2010

IL CANCELLIERE CA
EPISTOLARIO CA
[Signature]

IL GIUDICE
Dott. ANGELO RICCIO COBUCCI

[Signature]



Depositato in Cancelleria

il 10 DIC 2010

[Signature]

